

OGGETTO:
TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con atto Consiglio Comunale n. 15 del 07.07.2014 con particolare riferimento al capo III disciplinante la TASI;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 8 del 08.06.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2015;
- la delibera di C.C. n. 4 del 18.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2016;
- la delibera di C.C. n. 6 del 20.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2017;
- la delibera di C.C. n. 4 del 19.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2018;

DATO ATTO che, in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2019 si ritiene opportuno confermare le aliquote in seguito descritte:

| | |
|-----------------------|--------------|
| TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOT A |
|-----------------------|--------------|

| | |
|--|-------------|
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A1/ A8 / A9) | NON DOVUTA |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/ A8 / A9 | 1 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sovra indicate classificazioni | 1 per mille |

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa espresse,

1. Di determinare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della TASI – Tassa sui servizi indivisibili – disciplinata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOT A |
|--|--------------|
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A1/ A8 / A9) | NON DOVUTA |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/ A8 / A9 | 1 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sovra indicate classificazioni | 1 per mille |

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997.
3. Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal
Presidente e dal Segretario estensore.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
DALMAZZONE RENATA

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Mariani dr.Paolo
